

STUDIO PICCO

CONSULENZA TRIBUTARIA - DEL LAVORO - REVISIONE CONTABILE

ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI

Codice fiscale e partita I.V.A. 01177950993

Genova, 27 gennaio 2022

CIRCOLARE N.10/2022

Alla rispettabile clientela

Credito d'imposta per investimenti "industria 4.0": cumulabili con altre agevolazioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con circolare Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS sono stati forniti specifici chiarimenti sulle note della circolare 14.10.2021 n.21/RGS, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze in merito alla **cumulabilità delle agevolazioni finanziate dal PNRR**. In particolare, in relazione ai dubbi sorti con riguardo alla **cumulabilità del credito d'imposta investimenti** in quanto **misura finanziata con i fondi PNRR**, la circolare in rassegna chiarisce che i **concetti di "doppio finanziamento" e di "cumulo" si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili**, che sussiste, *"tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l'assenza di doppio finanziamento, ovvero una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale, lasciando invece aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziare"*. Pertanto **"le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni** salvo ovviamente i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di stato".

Premessa

Con la circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS sono stati forniti specifici chiarimenti sulle note fornite dalla circ. 14.10.2021 n. 21/RGS, al fine di scongiurare dubbi ed incertezze in merito alla **cumulabilità delle agevolazioni finanziate dal PNRR**.

Cumulabilità del bonus investimenti

In relazione al **bonus investimenti**, l'art. 1 co. 1059 della L. 178/2020 - che non ha subito modifiche sotto tale aspetto da parte dell'art. 1 co. 44 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) - dispone che **"il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto**

i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto".

Osserva

L'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato in passato **la cumulabilità di tale agevolazione con il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno** di cui all'art. 1 co. 98 -108 della L. 208/2015 (cfr. risposte interpello Agenzia delle Entrate 16.9.2020 n. 360 e 16.9.2021 n. 600).

Tanto premesso, tra le misure finanziate dal PNRR rientra anche **il credito d'imposta** di cui alla L.160/2019 e alla L. 178/2020 **per investimenti in beni strumentali materiali "4.0", immateriali "4.0" e immateriali "ordinari"** (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 30.11.2021 n. 68).

Osserva

In dottrina è stata quindi sollevata la questione relativa alla **cumulabilità o meno del bonus investimenti con altre misure** alla luce delle indicazioni fornite nella circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS sul divieto di doppio finanziamento.

Distinzione tra "doppio finanziamento" e "cumulo"

La circ. Min. Economia e Finanze 31.12.2021 n. 33/RGS chiarisce che le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare:

- **il divieto di doppio finanziamento**, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo **costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura**. Si tratta di un principio generale di sana gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno;
- il concetto di cumulo, viceversa, **si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento**, che vengono in tal modo **"cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento**.

Osserva

Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che recita: *"Il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento).*

A titolo esemplificativo, la circolare afferma quindi che **"se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata**

attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, **non si superi il 100% del relativo costo**.

Osserva

In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto «**doppio finanziamento**», **di cui è fatto sempre divieto**".

Possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie

La circ. 33/RGS/2021 precisa quindi che i principi richiamati nelle "**Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR**", di cui alla circ. Min. Economia e Finanze 14.10.2021 n. 21/RGS, sono pienamente **coerenti con la normativa europea**.

Osserva

Tale documento infatti include, **tra gli obblighi da rispettare per tutti i progetti finanziati con risorse PNRR, l'assenza di doppio finanziamento**, ovvero "*...una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale*", **lasciando invece aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie**.

Applicabilità alla misura PNRR "Transizione 4.0"

La circ. 33/RGS/2021 afferma che "*quanto sopra esposto vale anche per la misura **PNRR Transizione 4.0 che prevede la concessione di un credito d'imposta per le imprese che investono in tecnologie 4.0 e in Ricerca e sviluppo***".

Osserva

In tale fattispecie, laddove l'investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, è ammesso il cumulo con il credito d'imposta (fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento), esclusivamente per la parte di costo dell'investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche".

In conclusione, considerata la distinzione tra i due principi sopra richiamati, la circ. 33/RGS/2021 conferma che **le misure finanziate all'interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni salvo i limiti previsti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato**.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi altro chiarimento.

Cordiali saluti

STUDIO PICCO

